

COPIA



Comune di Ossana

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6/2016

**del
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno **duemilasedici** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle **ore 20.00**, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

		Assenti	
		gius	ingi
DELL'EVA LUCIANO	- Sindaco		
COSTANZI SANDRO	- Vice Sindaco		
ANGIOLETTI DARIO	- Consigliere		
BEZZI ERVINO	- Consigliere		
BEZZI FABIO	- Consigliere		
BEZZI MICHELA	- Consigliere	X	
BEZZI PAOLA	- Consigliere	X	
DALLA TORRE	- Consigliere		
MARINELLI LAURA	- Consigliere		
MATTEOTTI FLORA	- Consigliere		
REDOLFI AMBROGIO	- Consigliere		
PANGRAZZI NICOLA F.	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Loiotila Giovanna

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Dalla Torre Roberto e Matteotti Flora

OGGETTO: Modifiche allo Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 è stata recentemente modificata e che lo Statuto comunale necessita delle opportune modificazioni e integrazioni.

Evidenziato che l'art. 50 della menzionata L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., statuisce testualmente:

"1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.

2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune."

Visto inoltre l'art. 3 della menzionata L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. che ammette altresì il referendum confermativo delle modifiche statutarie.

Visto lo statuto comunale attualmente vigente;

Si ritiene di provvedere alle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alla sopravvenuta normativa ed in particolare:

art. 5 c. 5: il periodo "a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto" viene sostituito con "a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto";

art. 7 c. 4: il periodo "da compiersi entro i successivi trenta giorni" viene sostituito con "da effettuarsi entro i successivi 180 giorni";

dopo l'art. 7 c. 5 viene inserito un nuovo comma del seguente tenore "6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dal Comitato dei garanti, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum";

dopo l'art. 7 viene inserito un nuovo articolo del seguente tenore: "art. 7 bis. REFERENDUM CONFERMATIVO DI MODIFICHE STATUTARIE. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste

non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune della deliberazione che approva le modifiche statutarie, e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;
- c) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- d) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.”

Evidenziato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.P. 30.11.1992 n 23 e ss.mm. e ii., gli atti normativi non necessitano di motivazione.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall'art. 81 comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L e s.m. (Testo Unico delle Leggi Regionali sulla Composizione ed Elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali).

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 26.11.2009 e ss.mm..

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti , su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare i nuovi articoli 5, 7 e 7 bis dello Statuto comunale nelle seguenti formulazioni:

"ART. 5 CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM “

1. Il Comune riconosce il referendum sia propositivo che consultivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dal 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

ART. 7. NORME PROCEDURALI

1. Entro 20 (venti giorni) dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi dei consiglieri in assegnati), nomina il Comitato

dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 giorni.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 2 (due mesi).

6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dal Comitato dei garanti, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

ART. 7 BIS. REFERENDUM CONFERMATIVO DI MODIFICHE STATUTARIE

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, fatto salvo quanto di seguito previsto:

a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune della deliberazione che approva le modifiche statutarie, e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del procedimento referendario;

b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;

c) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;

d) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

2. di disporre la pubblicazione dei nuovi articoli 5, 7 e 7 bis dello Statuto comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché l'affissione degli stessi all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi;
3. di dare atto che i nuovi articoli statutarî entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla relativa affissione all'Albo comunale;
4. di disporre l'invio di copia dello Statuto comunale alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
5. di dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al presente provvedimento, il testo definitivo dello Statuto comunale è quello riportato nell'Allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi

comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
f.to

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Ossana, Lì 17.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.03.2016** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

F.TO

Deliberazione esecutiva il 29.03.2016 ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Lì 29.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila